

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/97 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2023****che identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾ (di seguito, «regolamento INN»), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento INN istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l'elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell'elenco e le misure di emergenza.
- (3) Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono l'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
- (4) L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento INN deve fondarsi sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. È basata sull'esame di tutte le informazioni ottenute a norma del regolamento INN o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, ad esempio i dati di cattura, le informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, i registri e le banche dati sulle navi, i programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica e gli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.
- (5) Conformemente all'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio è tenuto a decidere su un elenco di paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN.
- (6) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, possono essere importati nell'Unione unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme a detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

